

56/2026



TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi	Presidente
dott. Francesca Arrigoni	Giudice Rel. Est.
dott. Emanuele Croci	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 56/2026 p.u.
promosso da:

MB DI MONTAGNINI MATTEO E BEATRICE S.N.C., con sede legale in San Giorgio Bigarello (MN), Via della Libertà n. 5/B, C.F. e P.IVA 02113150201, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti, **MATTEO MONTAGNINI**, nato a Quistello (MN) il 08/05/1985, c.f. MNTMTT85R08H143E e **BEATRICE MONTAGNINI**, nata a Quistello (MN), il 13/04/1982, c.f. MNRBRC82D53H143K, assistita dall'avv. Giuseppe Angiolillo, ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che, con ricorso ex art. 44 co. 1 CCI depositato in data 5-5-2026, la società **MB DI MONTAGNINI MATTEO E BEATRICE S.N.C.**, con sede legale in San Giorgio Bigarello (MN), Via della Libertà n. 5/B, C.F. e P.IVA 02113150201, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla richiamata disposizione entro un termine fissato dal Tribunale;

osservato che la società proponente ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI;

considerato che la società, all'esito della assegnazione di detto termine sino al 5/7/2026 (poi prorogato sino al 3/9/2026), in data 2/9/2026 ha depositato il piano e la proposta di concordato, che si caratterizza per continuità aziendale indiretta, mediante affitto della intera azienda commerciale esercente la attività di autotrasporto per conto terzi alla società LOGIFLEX SRL partecipata paritariamente dai due soci della debitrice e amministrata da Montagnini Beatrice, stipulato in data 16/06/2026 per la durata di cinque anni a decorrere dal 20/4/2026, verso pagamento di un canone annuo di euro 93.000,00 e sotto condizione risolutiva della mancata omologazione da parte del Tribunale entro 120 giorni dalla data di stipula (termine poi prorogato al 15/4/2027) ed infine cessione dell'azienda per il corrispettivo di euro 40.000,00, nonché mediante apporto di finanza esterna nella misura di euro 17.195,39;

considerato che con decreto in data 13/5/2026 sono state confermate le misure protettive per la durata di 120 gg a decorrere dal 7/5/2026;

considerato che il Commissario Giudiziale ha svolto una serie di rilievi, chiedendo di fornire una serie di precisazioni, che la società ha depositato in data 29/9/2026;

rilevato che il Commissario Giudiziale, esaminati il piano e la proposta, all'esito delle integrazioni richieste, in data 9/10/2026 ha espresso parere favorevole in ordine alla ritualità della proposta, come integrata, e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal creditore, e alla conservazione dei valori aziendali;

rilevato che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, ed in particolare rilevato che la società:

- svolge attività commerciale di autotrasporto merci per conto terzi e conto proprio e la locazione di veicoli industriali, commerciali e civili;
- supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;

ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;

osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

rilevato che sono state allegate le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 88 c. 1, 2 e 2bis, (docc. 23, 24, 25) redatte dal dott Dino Piccagli, professionista in possesso dei requisiti di legge;

rilevato che la società intende procedere ex art. 88 CCI alla ristrutturazione del debito fiscale e previdenziale mediante falcidia del medesimo e inserimento degli enti nelle classi, nel rispetto delle previsioni di legge, e a tal fine ha provveduto all'invio della proposta e della documentazione relativa agli uffici competenti ex art. 88/5 CCI (cfr. pec depositate in data 2-9-2026);

valutato che le classi individuate sono così suddivise (all'esito dei rilievi del Commissario):

CLASSI	DESCRIZIONE	AI FINI DEL VOTO	AI FINI DEL RIPARTO	SODDISF. %	SODDISF.
classe 1	DEBITI VERSO DIPENDENTI PAG OLTRE 30 GG	357.296,89	0	100,00%	
classe 2	PRIV. 2751 BIS N. 2 - 25% COMP. PROF. PIANO QUOTA CAPIENTE	4.466,88	0	100,00%	
classe 3	PRIV. 2751 BIS N. 2 - FORNITORI PRIV. QUOTA CAPIENTE	3.227,21	0	100,00%	
classe 4	PRIV. 2751 BIS N. 2 - 25% COMP. PROF. PIANO QUOTA DEGR.	16.151,12	16.151,12	74,00%	11.951,83
classe 5	PRIV. 2751 BIS N. 2 - FORNITORI QUOTA DEGR.	11.668,79	11.668,79	74,00%	8.634,90
classe 6	FONDO MCC	0,00	3.213,60	64,00%	2.056,70
classe 7	PRIV. ART. 2778 N. 1 C.C. (INPS – INAIL)	433.533,10	433.533,10	3,30%	14.306,59
classe 8	PRIV. ART. 2778 N. 8 C.C. (INPS - INAIL)	17.012,52	17.012,52	3,20%	544,40
classe 9	PRIV. ART. 2778 N. 18 C.C. (ADE - RITENUTE)	368.333,68	368.333,68	3,10%	11.418,34
classe 10	PRIV. ART. 2778 N. 19 C.C. (ADE - IVA E IRAP)	1.352.816,75	1.352.816,75	3,00%	40.584,50
classe 11	ERARIO AL CHIROGRAFO	17.080,64	17.080,64	2,90%	495,34
classe 12	BANCA GARANTITA MCC	26.463,60	23.250,00	2,80%	651,00
classe 13	BANCA GARANTITA DA IPOTECA NON CONSOLIDATA	57.878,86	57.878,86	2,80%	1.620,61
classe 14	BANCHE AL CHIROGRAFO GARANTITA DA FIDEIUSS.PERS.	14.612,65	14.612,65	2,80%	409,15
classe 15	DEBITI VERSO FORNITORI 85 3C GRANDI	246.954,14	246.954,14	2,60%	6.420,81
classe 16	DEBITI VERSO FORNITORI 85 3C PICCOLI	74.920,59	226.799,12	2,60%	5.896,78
classe 17	ALTRI DEBITI CHIROGRAFARI	8.295,37	8.295,37	2,60%	215,68
		3.010.712,80	2.797.600,34		105.206,64
				RESTO	12,91

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI;

considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI, anche in relazione alle classi la cui formazione è obbligatoria;

considerato in particolare che il piano di risanamento prevede:

i) la distribuzione della somma complessiva di euro 547.607,96 per il soddisfacimento integrale dei crediti prededotti (euro 182.616,97, comprensivo dello stanziamento di un fondo rischi di euro 40.000,00), dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 C.C. (euro 357.296,89) e, nei limiti della residua capienza del valore di liquidazione (euro 7.694,10), per il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n 2 C.C.;

ii) la distribuzione della somma di euro 105.206,64 (con un residuo di euro 12,91), corrispondente al valore eccedente quello di liquidazione, con l'attribuzione ai crediti privilegiati degradati al chirografo e ai chirografari naturali di percentuali decrescenti di soddisfacimento, con previsione che l'eventuale residuo non utilizzato del fondo rischi in prededuzione di euro 40.000,00, stanziato a presidio di eventuale minore attivo o maggiore passivo concordatario, sia distribuito nel rispetto della Absolute Priority Rule;

considerato che la società istante ha così ricostruito la propria situazione contabile:

ATTIVO	IMPORTO	PIANO
IMMOB IMMATERIALI	349.178,64	0,00
IMMOB. MATERIALI	52.645,81	0,00
IMMOB. FINANZIARIE	13.394,99	4.500,00
CREDITI	231.417,81	132.160,67
CREDITI VARI	254,01	0,00
PREL SOCI	1.465.803,69	0,00
DISP. LIQUIDE	3.947,98	432,11
	2.116.642,93	137.092,78

PASSIVO	IMPORTO	PIANO
DEBITI VERSO DIPENDENTI	325.659,66	357.296,89
DEBITI TRIBUTARI	1.191.718,73	2.171.696,05
DEBITI PREVIDENZIALI	341.622,57	0,00
DEBITI VERSO BANCHE	182.799,96	98.955,11
DEBITI VERSO FORNITORI	497.364,59	488.649,26
ALTRI DEBITI	8.295,37	8.295,37
	2.547.460,88	3.124.892,68

ritenuto pertanto che la proposta concordataria sia ammissibile perché ritualmente formulata e che il piano appare fattibile perché non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati con riguardo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

rilevato che allegato al piano vi è un impegno irrevocabile da parte di un soggetto già individuato (affittuario) avente ad oggetto l'acquisto della azienda, condizionato alla intervenuta omologazione del piano di concordato;

rilevato che l'art. 91/3 CCII prevede di procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse, ossia di sondare previamente il mercato alla ricerca di soggetti interessati, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle condizioni della eventuale procedura competitiva;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **MB DI MONTAGNINI MATTEO E BEATRICE S.N.C.**, con sede legale in San Giorgio Bigarello (MN), Via della Libertà n. 5/B, C.F. e P.IVA 02113150201;
- nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- conferma l'avv. Patrizia Rodella quale Commissario giudiziale;
- visto l'art. 103 CCI ordina alla società ricorrente di mettere a disposizione del commissario giudiziale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- determina in € 15.400, pari a circa il 20%¹ dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto ex art. 47 co. 2 CCI, la società ricorrente dovrà versare su conto corrente intestato alla società in concordato preventivo -in persona del commissario giudiziale- (già aperto presso Banca Patrimoni Sella & c., Filiale di Mantova – Iban IT60A0321111500052890925240), importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e di ogni ulteriore onere di procedura, versamento la cui effettuazione va attestata con deposito nel fascicolo telematico;
- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del **voto dei creditori per il giorno 5/2/2027 e la data finale per il giorno 16/2/2027**, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec della procedura di concordato e che,

¹ Euro 15.000,00 come spese di gestione + euro 62.000,00 come compenso stimato per il Commissario.

all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti di cui all'art. 110 CCI;

- assegna al commissario giudiziale termine sino al 16/11/2026 per la comunicazione ai creditori della proposta;

-dispone:

a) che il commissario giudiziale provveda entro il 16/11/2026 a dare pubblicità dell'offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda di cui al piano di concordato e a raccogliere entro il 16/12/2026 eventuali manifestazioni di interesse da parte di altri operatori di mercato:

- mediante pubblicazione di annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 comma primo c.p.c. e sui siti internet www.asteimmobili.it, www.astegiudiziarie.it, www.entitribunali.it, www.tribunale.mantova.it ;

- indicando l'indirizzo PEC della procedura di concordato preventivo al quale, dalla data di pubblicazione dell'annuncio e fino al 5/12/2026 (e quindi prima dell'eventuale manifestazione di interesse), sarà possibile chiedere ulteriori informazioni; la richiesta di accesso a maggiori informazioni dovrà essere accompagnata da un espresso impegno di riservatezza, il cui contenuto sarà reso disponibile dal Commissario Giudiziale, nonché dalla prestazione di una cauzione di importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00) a garanzia dell'impegno assunto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Concordato Preventivo n. 56-1/2026 Tribunale di Mantova" da depositarsi presso lo studio del Commissario Giudiziale in Mantova, Via Giuseppe Mazzini n. 22, oppure mediante bonifico bancario a favore del sopra indicato conto corrente intestato alla società in concordato preventivo. La cauzione sarà oggetto

di restituzione all'esito dei giorni concessi per la manifestazione di interesse e previa verifica del rispetto dell'impegno di riservatezza;

b) che la manifestazione di interesse da indirizzarsi all'indirizzo PEC della procedura di concordato preventivo entro il termine perentorio del 16/12/2026 dovrà contenere una dichiarazione di responsabilità/di impegno a partecipare alla eventuale gara, onde potere valutare la serietà della manifestazione di interesse, in funzione dell'emissione del decreto di cui all'art. 91 comma 3 CCI.

dispone che, ai sensi dell'art. 47/2 lett d-bis CCII, a partire dal 6/11/2026 e ogni 30 giorni, la società istante depositi in Cancelleria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, che dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo su richiesta del Cancelliere, trasmettendola al Commissario giudiziale;

- manda alla cancelleria per la pubblicità prescritta dagli artt. 47 e 45 CCI;

- manda al commissario giudiziale affinché trascriva, a norma dell'art. 93 CCI, il presente decreto presso gli uffici competenti.

Mantova, 15 ottobre 2026

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi